



COMUNE DI CARVICO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/1990, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale assicurando la massima trasparenza amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse impiegate.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, quale forma di beneficio economico, la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali e delle strutture fisse di proprietà comunale ad enti, comitati ed associazioni in quanto soggetti giuridici ed iscritti nel Registro comunale delle associazioni, per lo svolgimento della loro attività associativa, oltre che per ambulatori dei medici di base. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli impianti sportivi e gli immobili per i quali esiste specifica disciplina regolamentare.

Art. 2 - Legittimità degli atti di concessione di benefici economici

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

Art. 3 - Pubblicizzazione del regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4 - Pubblicizzazione degli atti

1. Gli atti relativi ai contributi e ai benefici economici concessi in ragione della ricorrenza di situazioni o condizioni attinenti alla sfera dei dati sensibili devono essere redatti in modo tale da evitare la riconoscibilità dei beneficiari e delle condizioni o stati personali che hanno determinato la concessione.
2. I nominativi e i documenti a cui gli atti di cui al comma precedente si riferiscono devono essere conservati in apposite sezioni di archivio accessibili soltanto dal personale autorizzato al trattamento dei dati. Se conservate su supporti informativi, l'accesso agli stessi deve essere protetto attraverso apposite password e i nominativi dei beneficiari dovranno essere criptati.
3. Si applicano le disposizioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del procedimento, dell'accesso e della riservatezza dei dati personali.

Art. 5 - Rilascio di copie

1. Il rilascio di copia degli atti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 2, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede, nonché da cittadini non residenti che dimostrino di avere un concreto interesse. La richiesta deve essere presentata con apposito modulo predisposto dal Comune.
2. Il rilascio di copie avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione, che sono determinati in misura corrispondente alle tariffe vigenti dei diritti di segreteria. Il rilascio di documenti provvisti dell'attestazione di autenticità è, altresì, soggetto all'assolvimento dell'imposta di bollo.

CAPO II - PROCEDURE

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte preferibilmente secondo i moduli A, B, C, allegati al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto; la domanda di concessione in comodato d'uso gratuito dovrà essere correlata da atti attestanti la composizione e rappresentatività degli organi e le motivazioni per le quali l'immobile viene richiesto (scopo associativo del soggetto richiedente ed uso che intende fare della struttura).
3. Nel caso di più domande di concessione relative agli stessi locali, spetterà alla Giunta comunale valutare quale delle domande dovrà essere accolta, tenendo conto della finalità della richiesta, intendendo privilegiare quella che maggiormente risponde agli interessi diffusi della comunità.
4. Entro il 15 ottobre di ogni anno (salvo casi eccezionali), le associazioni ed organizzazioni di volontariato che intendono richiedere un contributo per la realizzazione di una attività o di una iniziativa per l'anno successivo, presentano tale istanza con l'indicazione del programma che intendono realizzare. Questo al fine di consentire, nella fase di predisposizione del bilancio annuale, l'individuazione (nel limite della disponibilità esistente) delle risorse destinabili a tali scopi.

Art. 7

1. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 195/1974 e dall'art. 4 della Legge 659/1981. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 11, direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

Art. 8 -Modalità di erogazione dei contributi

1. Sono erogati con determinazione del responsabile del settore competente:
 - a) i contributi, ad enti pubblici e privati o ad associazioni, regolati da apposite convenzioni o espressamente indicati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

b) tutti i contributi economici a carattere socio-assistenziale assegnati sulla base dei criteri prefissati nelle schede allegate alla Parte Speciale del presente regolamento e delineati nel PEG.

2. Sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale:

a) i contributi economici di tipo straordinario il cui valore annuale complessivo superi Euro 2.500,00 (delineati nella parte III della Parte Speciale del presente regolamento);

b) tutti i contributi economici proposti dal responsabile del settore in deroga ai criteri prefissati nelle schede allegate o non indicati nel PEG.

3. Sono concessi in comodato d'uso gratuito con deliberazione della Giunta comunale i locali e lo strutture fisse di proprietà comunale.

4. Tutti i contributi e le concessioni sono assegnati nel rispetto delle risorse di bilancio. Qualora le disponibilità economiche del Comune risultino insufficienti rispetto alle richieste di concessione, i contributi di cui al comma 1 lettera b) vengono ridotti proporzionalmente allo stanziamento in bilancio. In questi casi, il responsabile del settore comunicherà per iscritto alla Giunta Comunale l'entità delle riduzioni.

CAPO III - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 9

1. L'intervento economico del Comune è finalizzato a far fronte a particolari e temporanee situazioni di bisogno o a sostenere iniziative di particolare rilevanza.

2. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e altri benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono:

a) assistenza e sicurezza sociale;

b) attività culturali ed educative ed iniziative qualificanti delle tradizioni, usi e costumi Bergamaschi;

c) attività sportive e ricreative del tempo libero;

d) sviluppo economico;

e) tutela dei valori ambientali.

f) realizzazione da parte di terzi di opere e infrastrutture che assolvano a funzioni o servizi cui avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione.

CAPO IV - SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio, anche alla luce dell'attuazione delle nuove metodologie didattiche;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute, di comitati e di singoli cittadini che effettuano iniziative e svolgono attività meritorie a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione degli interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del

Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11 -Concessione a persone fisiche

1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari, dei quali è certa l'identità e l'eventuale provenienza, residenti nel Comune di Carvico, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in temporanea situazione di emergenza, così come descritto all'art. 9 della L.R. n. 1/1986.
2. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza della situazione economica familiare al soddisfacimento delle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri, in mancanza accertata di persone tenute a provvedervi (art. 433 e seguenti del C.C.);
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto, il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, di provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa dei quali i singoli o le famiglie siano esposte a rischi di emarginazione;
 - d) sotto esposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano interventi e prestazioni socio-assistenziali.
3. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ai sensi del DPCM 18 maggio 2001) del nucleo familiare e la relativa Attestazione dell'Indicazione della Situazione Economica Equivalente. Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
4. Il contributo non può essere concesso al richiedente che non dimostri di aver fatto buon uso economico dei beni immobili di cui è proprietario. In particolare non potrà essere concesso a chi, essendo proprietario di più unità immobiliari, non le abbia concesse, ad esclusione dell'alloggio di abitazione, in locazione.
5. Il contributo non può essere concesso a chi mantiene un tenore di vita incompatibile con la situazione di bisogno dichiarata.

Art. 12 - Concessione ad enti, associazioni, comitati

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di particolari attività, in relazione ai benefici che dalle stesse derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma delle attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione delle attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto

organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

4. I contributi non possono essere concessi ad enti, associazioni o comitati che utilizzano i propri fondi per attività diverse da quelle previste dagli statuti o per erogazioni liberali.

5. E' consentito concedere contributi finalizzati all'aiuto di comunità colpite da calamità naturali.

Art. 13 - Concessione per realizzazione di manifestazioni ed iniziative

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

Art. 13 bis - Concessione in comodato d'uso gratuito

1. Gli enti e le associazioni che non abbiano fini di lucro e non esercitino attività economiche, nonché i medici di cui al comma 2 dell'art. 1, per particolari ragioni di carattere socio-culturale motivatamente espresse con deliberazione di Giunta comunale, per il perseguimento diretto dei loro fini istituzionali, possono richiedere la concessione in comodato d'uso gratuito di locali e strutture di proprietà comunale, a condizione che vi sia corrispondenza tra il beneficio concesso e l'interesse della comunità.

2. Il pubblico interesse assume rilevanza in relazione alla presenza di alcuni dei seguenti elementi:

a) effettiva rappresentatività dei richiedenti la concessione di interessi generali o diffusi;

b) l'organizzazione deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento e di aggregazione sociale di un certo numero di persone;

c) rapporti di collaborazione con il Comune nell'esercizio di attività istituzionali, culturali e sociali.

Art. 14

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari di contributi o concessioni e i terzi.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti, ovvero può disporre la decadenza dalla concessione.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Art. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Coloro che ricevono contributi dal Comune sono tenuti a documentare l'uso fattone, previa presentazione di apposito rendiconto, secondo il modulo D allegato al presente regolamento.
4. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
5. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
6. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi per i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
7. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati deve essere indirizzata rispettivamente al Sindaco o ai singoli Assessori interessati. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco. Il patrocinio dei singoli Assessorati è concesso dagli Assessori competenti, salvo diverso avviso del Sindaco, al quale l'istanza deve essere trasmessa in tempo utile per l'esame; in caso di dissenso la definitiva determinazione è di competenza della Giunta.
8. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.
9. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.
10. La concessione del patrocinio del Comune, può comportare, per disposizione del Sindaco o degli Assessori interessati, la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune e l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti.
11. I diritti di affissione sono a carico del richiedente, fatta salva, quando ricorra il caso, l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 33 del D.P.R. 26/10/1972 n. 639.
12. Quando siano richieste prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza) sono praticate le tariffe stabilite dalla Giunta con la riduzione del 50%. Tali prestazioni, per disposizione del Sindaco, possono essere gratuite per manifestazioni di particolare e documentata rilevanza.
13. L'assistenza della vigilanza urbana è predisposta dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale secondo necessità, compatibilmente con le esigenze del servizio.
14. Quando sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere la concessione avviene con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento. È fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge.
15. La concessione gratuita di locali ed impianti di proprietà del Comune e l'assegnazione di premi di rappresentanza possono aver luogo anche se per l'iniziativa, attività o manifestazione non è richiesto il patrocinio.

Art. 15 bis

1. L'atto di concessione in comodato d'uso gratuito deve prevedere:
 - a) la specifica indicazione dei locali e delle strutture fisse di proprietà comunale destinate all'espletamento delle attività;
 - b) le modalità di utilizzo del bene;
 - c) la data di decorrenza del rapporto ed eventualmente la data di scadenza;
 - d) l'obbligo del comodatario alla manutenzione ordinaria dei locali in uso;
 - e) la facoltà dell'Amministrazione comunale di effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il comodatario, controlli circa lo stato di conservazione del bene;
 - f) l'impegno del comodatario di osservare e fare osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;
 - g) il divieto di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale;
 - h) l'esclusione della facoltà di concedere a terzi i beni in subcomodato;

- i) la previsione a carico del comodatario delle spese di manutenzione ordinaria e di fornitura di acqua, energia elettrica, gas metano, telefono, servizi comunali e spese condominiali (salvo diversa disposizione);
- j) la facoltà del Comune di riservarsi per un tempo limitato, l'uso dei locali concessi in comodato per i propri scopi istituzionali, dandone avviso al legale rappresentante del soggetto comodatario con un congruo anticipo (non inferiore a tre giorni).

2. Il procedimento di concessione ha termine con la stipulazione di un contratto in forma di scrittura privata. Il contratto dovrà riportare tutte le specifiche contenute nell'atto di concessione, ed in relazione alla particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi, ulteriori disposizioni rispetto a quelle elencate nel presente articolo.

3. Al momento della stipulazione del contratto di comodato d'uso può essere prevista la stipulazione di una polizza assicurativa od il versamento di una cauzione, di somma proporzionata alla durata del rapporto ed al tipo di uso previsto, a garanzia del corretto uso dei locali. Sulla somma assicurata o sulla cauzione il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale qualora ne ricorrano i presupposti.

4. Le opere di miglioria divengono di proprietà dell'Amministrazione comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese. Peraltro l'Amministrazione comunale può decidere la propria partecipazione alla spesa preventivata, con propri fondi di bilancio, in relazione alla natura dell'intervento progettuale, riservandosi di eseguire direttamente i lavori, controllarne l'esecuzione o procedere ad ispezioni.

5. Qualora l'Amministrazione comunale richieda la rimessa in pristino del bene a fine rapporto o per motivi sopravvenuti, i relativi interventi sono a carico del comodatario, cui nulla è dovuto né per le migliorie apportare né per le opere di ripristino.

6. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il comodatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. Il Comune può altresì disporre la decadenza dalla concessione per violazione delle clausole di tutela e conservazione del bene e/o per l'utilizzo del medesimo per finalità diverse da quelle indicate nell'atto di concessione. La decadenza, disposta con provvedimento del Dirigente del Settore competente, è conseguenziale alla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a.r., assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa e fornire giustificazioni in merito.

CAPO VI - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 16 - Finalità degli interventi

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e a rischio di emarginazione;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) alla predisposizione degli strumenti necessari agli uffici comunali per poter perseguire la realizzazione degli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 17

1. Costituisce parte integrante del presente regolamento, la Parte Speciale allegata, recante la tipologia degli interventi socio-assistenziali a carattere economico ed i criteri per la determinazione dei contributi stessi. Annualmente, nel mese di dicembre, l'Ufficio Servizi Sociali effettuerà l'aggiornamento dei parametri economici sulla base delle variazioni rilevate dall'I.S.T.A.T. nel mese di novembre.
2. Le modificazioni del presente regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle variazioni dei parametri economici o tariffari la cui competenza è riconosciuta alla Giunta Comunale.
3. In particolari e documentate situazioni, soprattutto nelle attività di assistenza ai minori e ai malati psichici, la Giunta Comunale può applicare tariffe ridotte o esenzioni rispetto ai parametri indicati nella Parte Speciale allegata.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere esenzioni o riduzioni per tutti i servizi a carattere sociale o educativo organizzati direttamente dal Comune.

CAPO VII - ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 18

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono rivolti principalmente:
 - a) a favore di famiglie per consentire la frequenza di minori presso il nido, il micro nido e la scuola dell'infanzia;
 - b) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - c) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - d) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio della comunità;
 - e) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi culturali e incontri con altri soggetti analoghi appartenenti ad altre comunità nazionali o straniere;
 - f) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 19

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può concedere, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità o significative iniziative di rilevanza educativa e culturale, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
3. Le concessioni dei contributi sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO VIII - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 20

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Ai soggetti di cui al precedente comma, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può concedere, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità o significative iniziative di promozione allo sport, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV, e V.

Art. 21

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 21, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere il nominativo di un responsabile che rappresenti la società o l'organizzazione sportiva, idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate, l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

CAPO IX - SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune o, comunque, a cui il Comune partecipa;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore del Comune;
 - c) al concorso di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare l'attrattiva del territorio comunale;
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla concessione, ove richiesta, dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità stabilite nel presente regolamento.

CAPO X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI - INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 24

1. Al fine di partecipare alla realizzazione da parte di terzi di opere e infrastrutture di chiara e riconosciuta utilità per la popolazione del territorio, l'Amministrazione Comunale può concorrere alle relative spese con contributi di carattere straordinario una tantum. L'ente pubblico o privato, l'associazione, il comitato o il singolo cittadino che intenda realizzare un'opera di interesse generale con il concorso del Comune deve:
 - a) presentare il progetto dell'opera;
 - b) indicare con quali mezzi finanziari intende realizzarla;
 - c) indicare i tempi di realizzazione;
 - d) impegnarsi formalmente a dare priorità di accesso alla struttura, una volta realizzata e funzionante, ai cittadini residenti nel territorio.
2. L'erogazione di un contributo una tantum per la realizzazione di infrastrutture può avvenire solo a condizione che essa non abbia fini di lucro.
3. Il soggetto che riceve un contributo straordinario dal Comune è tenuto alla rendicontazione del suo impiego.
4. Qualora la realizzazione dell'opera richieda tempi di realizzazione superiori ad un anno, la Giunta Comunale può decidere di ratealizzare il contributo in più esercizi finanziari o di erogare ulteriori contributi negli anni successivi alla luce delle nuove disponibilità di bilancio.
5. Nei casi indicati al comma precedente, l'erogazione può essere sospesa o interrotta qualora si accerti il cattivo uso delle risorse concesse negli anni precedenti.

Art. 25

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese in quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

PARTE SPECIALE

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE ECONOMICO

PARTE I

Art. 26 - Tipologia degli interventi

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, assegna contributi nelle seguenti forme:

- contributi economici ordinari a persone singole o a nuclei familiari indigenti;
- contributi economici straordinari a persone che vengono a trovarsi in grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale sopravvenuto;
- contributi erogati quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili;
- contributi economici urgenti ad indigenti di passaggio previsti in particolare dagli artt. 9 e 59 della L.R. n. 1/1986, non residenti nel Comune;
- contributi economici alle persone anziane od inabili che necessitano di ricovero presso strutture residenziali pubbliche o private;
- contributi economici per l'affido a famiglia di persone anziane od inabili non autosufficienti;
- contributi economici per l'affido di minori a famiglie e comunità;
- contributi economici per frequenza di minori e di disabili a servizi di sostegno e socializzazione;
- contributi economici per garantire l'assistenza sanitaria e farmaceutica;
- contributi economici per l'abbattimento di rette di frequenza di minori iscritti a nidi convenzionati.

Le disponibilità economiche verranno valutate mensilmente dall'Assessore ai Servizi Sociali e il Responsabile del Servizio.

PARTE II - CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Art. 27 - Oggetto del contributo

1. Per assistenza economica ordinaria si intende il contributo mensile o una tantum finalizzato all'integrazione del minimo vitale, secondo i criteri di cui all'art. 28, assegnato nell'ambito di un progetto proposto dal Servizio Sociale e condiviso dall'utente. Il contributo può anche essere assegnato nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di canoni di locazione, di spese condominiali e di pasti, rette o tariffe.

2. Di norma, tale contributo può essere erogato per un massimo di un anno. Se il contributo assistenziale si inserisce in un progetto di integrazione o reinserimento sociale e/o lavorativo, la durata del contributo può essere prorogata fino a tre anni.

Art. 28 - Destinatari del contributo

1. Possono essere destinatari del contributo economico ordinario le persone, delle quali è certa l'identità e l'eventuale provenienza, in stato di bisogno, residenti nel Comune, incapaci, anche se temporaneamente, di provvedere autonomamente a se stesse o al proprio nucleo familiare e sulle quali il Servizio Sociale comunale esprime la necessità dell'erogazione di un contributo.

2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dei seguenti criteri generali:
 - a) dell'I.S.E.E. del richiedente;
 - b) dell'I.S.E.E. dei familiari obbligati ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del C.C.;
 - c) di indennità percepite, e non computate ai fini dell'I.S.E.E., e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del nucleo familiare del destinatario del provvedimento.
3. L'entità del contributo è determinata sulla base dei parametri riportati nella Scheda 1, allegata al regolamento.
4. Il responsabile del settore, per particolari situazioni, debitamente motivate, può proporre alla Giunta Comunale soluzioni alternative, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 1, allegata al regolamento.
5. Per i cittadini di paesi extra U.E. la concessione dei contributi è soggetta al principio di reciprocità ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Sono comunque fatte salve le prestazioni finalizzate a garantire i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.

Art. 29 - Protocollo di accesso al contributo

1. Il contributo economico ordinario è assegnato all'utente nell'ambito di un progetto proposto dall'assistente sociale e definito nel corso di un processo di aiuto.
2. La situazione può essere segnalata al Servizio Sociale:
 - dall'utente stesso;
 - da enti o istituzioni che svolgono attività sociale;
 - da associazioni di volontariato;
 - da parenti o conoscenti;
 - dagli operatori di altri servizi.
3. La persona interessata viene sentita tramite un colloquio con l'assistente sociale per:
 - una approfondita conoscenza della situazione;
 - verificare la possibilità di un progetto comune di lavoro nel quale il contributo sia necessario alla realizzazione delle finalità previste all'art. 16.

Art. 30 - Interruzione o sospensione del contributo

1. L'erogazione del contributo ordinario può essere sospesa od interrotta quando il responsabile del settore constata che sono venuti meno la situazione di bisogno ed i presupposti del progetto definito nel corso di un processo di aiuto. Della sospensione od interruzione del contributo viene data comunicazione all'utente ai sensi della legge n. 241/1990.

PARTE III - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Art. 31 - Oggetto del contributo

1. Il contributo economico straordinario può essere concesso quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
2. In questo ambito, sono compresi i contributi erogati sia quali anticipazioni, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili, sia quali rimborsi per le medesime casistiche.

Art. 32 - Destinatari del contributo

1. Possono essere destinatari di un contributo straordinario tutti coloro, dei quali è certa l'identità e l'eventuale provenienza, che, residenti nel Comune da almeno sei mesi, si trovino in impreviste ed eccezionali situazioni di grave disagio economico.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dei seguenti criteri generali:
 - a) dell'I.S.E.E. del richiedente;

- b) dell'I.S.E.E. dei famigliari conviventi ai sensi degli articoli 143, 145, 433 e seguenti del C.C.;
- c) di indennità percepite, e non computate ai fini dell'I.S.E.E., e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del nucleo familiare del destinatario del provvedimento.

Art. 33 - Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo straordinario è proposto dal responsabile del settore alla Giunta Comunale qualora superi il valore annuale complessivo di Euro 2.500,00 sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura necessaria al superamento della condizione di bisogno e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Per i contributi economici, il cui valore annuale complessivo non superi Euro 2.500,00, procede direttamente il responsabile del settore, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Il responsabile del settore, per particolari situazioni, debitamente motivate, può proporre alla Giunta comunale soluzioni alternative, in deroga al comma 1 dell'art. 32 del presente regolamento.

Art. 34 - Protocollo d'accesso al contributo

1. La situazione/problema può essere segnalata al Servizio Sociale:
 - dall'utente stesso;
 - da enti o istituzioni che svolgono attività sociale;
 - da associazioni di volontariato;
 - da parenti o conoscenti;
 - dagli operatori di altri servizi.
2. La persona interessata viene sentita tramite un colloquio con l'assistente sociale per concordare l'entità del contributo da proporre in relazione al bisogno.
3. Qualora sia prevista la restituzione del beneficio comunale, all'atto della concessione dell'anticipazione verranno determinate le modalità e i termini di restituzione, come previsto dall'art. 16, comma 4, della legge n. 328/2000.

PARTE IV - CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER INDIGENTI DI PASSAGGIO

Art. 35 - Oggetto del contributo

1. Per interventi urgenti si intendono gli interventi, di scarsa entità, erogati ad indigenti di passaggio, non residenti nel Comune.
2. L'erogazione può consistere in:
 - a) acquisto di generi di prima necessità;
 - b) buoni pasto;
 - c) acquisto diretto di biglietti ferroviari personali per il raggiungimento della località di residenza del nucleo familiare;
 - d) erogazioni di contributi economici in denaro di modica entità nei casi in cui non si ritiene opportuno intervenire secondo le modalità indicate nei precedenti punti.

Art. 36 - Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo gli indigenti di passaggio, non residenti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
2. L'intervento, contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione di bisogno, è disposto dalla Giunta Comunale, previa sommaria istruttoria del Servizio Sociale.

PARTE V - CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI

Art. 37 - Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è il costo delle rette di ricovero di persone anziane ed inabili o comunque di tutti quei cittadini ospiti, in via temporanea o per lunga degenza, presso strutture residenziali pubbliche o private.

Art. 38 - Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le persone anziane o inabili, residenti nel Comune, non autosufficienti fisicamente, psichicamente o socialmente, quando la loro situazione economica e quella dei parenti obbligati al mantenimento ed alla assistenza ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile non permette di far fronte ai costi delle rette di ricovero.

2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto delle seguenti condizioni generali:

a) del reddito del ricoverando;

b) delle sostanze comunque possedute dal ricoverando e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche dello stesso. Non si tiene conto dei risparmi del ricoverando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare previsto nella Scheda 2;

c) dell'I.S.E.E. dei familiari obbligati ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile.

3. L'entità del contributo è determinata sulla base dei parametri riportati nella Scheda 2, allegata al regolamento.

4. L'Ufficio Servizi Sociali, per particolari situazioni debitamente motivate, può proporre alla Giunta Comunale una diversa entità del contributo, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 2 allegata al regolamento.

Art. 39 - Protocollo di accesso al contributo

1. La domanda di contributo può essere presentata da:

- persona interessata al ricovero;
- familiari conviventi o parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile.

2. Nel caso di persona sola impossibilitata, la domanda può essere presentata da:

- enti o istituti che svolgano attività sociale;
- associazioni di volontariato;
- parenti o conoscenti;
- operatori di altri servizi.

3. L'assistente sociale sente la persona interessata, i parenti obbligati e chi ha presentato la domanda attraverso un colloquio al fine di verificare:

- la possibilità di soluzioni che permettano alla persona anziana o inabile, eventualmente con l'aiuto di volontari e del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), di continuare a vivere nel proprio ambiente di vita;
- la possibilità di un progetto di affido familiare.

4. Nel caso di ricovero, i parenti dovranno attivarsi per la ricerca della struttura residenziale che riterranno più idonea ed in caso di necessità potranno inoltrare domanda per un contributo per il pagamento della retta.

5. L'erogazione del contributo comunale è condizionata alla sottoscrizione dell'assistito o degli obbligati agli alimenti di apposita convenzione con il Comune, secondo i Modelli I e II, allegati al presente regolamento.

PARTE VI - CONTRIBUTI PER AFFIDO DI ANZIANI O INABILI

Art. 40 - Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è l'assegno di cura finalizzato a garantire l'assistenza ad una persona anziana o inabile non autosufficiente, nel suo ambiente di vita, evitando il ricovero in una struttura residenziale.

Art. 41 - Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le famiglie, compreso il nucleo familiare di appartenenza, disponibili a mantenere l'anziano o l'inabile non autosufficiente, residente nel Comune, nel proprio ambiente e a garantirgli le prestazioni assistenziali necessarie.
2. Ai fini della determinazione dell'assegno di cura si terrà conto delle seguenti condizioni generali:
 - a) del reddito della persona che necessita di assistenza;
 - b) delle sostanze comunque possedute dall'affidato e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche dello stesso. Non si tiene conto dei risparmi del ricoverando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare previsto nella Scheda 3;
 - c) dell'I.S.E.E. dei familiari obbligati ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile.
3. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 3, allegata al presente regolamento.
4. L'Ufficio Servizi Sociali, per particolari situazioni, debitamente documentate, può proporre alla Giunta Comunale una diversa entità del contributo, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 3 allegata al regolamento.

Art. 42 - Protocollo d'accesso al contributo

1. La richiesta può essere presentata da:
 - nucleo familiare disposto ad ospitare e ad assistere una persona anziana od inabile presso la propria abitazione;
 - nucleo familiare convivente anche se non legato con l'anziano o l'inabile da vincoli di parentela;
 - nucleo familiare, non convivente, disposto ad assistere la persona anziana od inabile presso l'abitazione stessa.
2. L'assistente sociale definisce e concorda con l'interessato, con i parenti obbligati e con la famiglia affidataria il progetto di assistenza che preveda tempi, modalità dell'intervento e l'eventuale coinvolgimento di servizi pubblici, e/o privati e/o del volontariato.
3. Nel progetto si prevede un contratto nel quale verrà stabilito:
 - l'entità dell'assegno di cura, in rapporto al tipo e alla frequenza delle prestazioni,
 - la partecipazione economica dell'assistito e dei parenti obbligati.

PARTE VII - CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDO DI MINORI A FAMIGLIE O COMUNITÀ

Art. 43 - Oggetto del contributo

1. Per contributo economico per affido di minore a famiglie, istituti o comunità, così come previsto dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 – così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 – si intende il sostegno economico, proposto dal Servizio Sociale, nell'ambito di un progetto di affido, finalizzato al mantenimento, alla cura e all'educazione di minori privi di famiglia o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità giudiziaria o a cui comunque la famiglia medesima non sia in grado di provvedere.
2. Nel caso di affido a famiglie, il contributo consiste nell'assegno mensile erogato direttamente alla famiglia affidataria.
3. Nel caso di affido a Comunità, il contributo consiste nel pagamento della retta direttamente all'Istituto.

Art. 44 - Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le famiglie o le Comunità che, nell'ambito di un progetto concordato con il Servizio Sociale, accettano in affido temporaneo un minore residente nel Comune.
2. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 4, allegata al regolamento.

PARTE VIII - CONTRIBUTI ECONOMICI PER FREQUENZA DI MINORI O DI ADULTI PORTATORI DI HANDICAPS A SERVIZI DI SOSTEGNO E DI SOCIALIZZAZIONE

Art. 45 - Oggetto del contributo

1. Sono oggetto del contributo gli interventi economici proposti dal Servizio Sociale, nell'ambito di un progetto per minori, appartenenti a nuclei familiari in situazioni socioeconomiche e/o ambientali svantaggiate, o di adulti portatori di handicaps, finalizzati al sostegno educativo ed alla socializzazione dei suddetti soggetti.

Art. 46 - Destinatari dei contributi

1. Sono destinatari del contributo le famiglie di appartenenza dei minori o di adulti portatori di handicaps, residenti nel Comune, che, nell'ambito di un progetto concordato con il Servizio Sociale, fruiscono di servizi di sostegno e/o socializzazione in considerazione degli obiettivi prefissati nel processo di aiuto e nell'esclusivo interesse del minore o dell'adulto portatore di handicaps.

Art. 47 - Determinazione del contributo

1. La partecipazione economica al costo dei servizi in oggetto è determinata in base ai criteri previsti nell'allegata Scheda 5.
2. In casi particolari, per le famiglie che versano in condizioni socioeconomiche e/o ambientali disagiate, qualora l'assistente sociale verifici ed evidenzi con ampia motivazione che l'intervento che si rende necessario a favore del minore o dell'adulto portatore di handicap non può attuarsi attenendosi ai criteri e alle modalità richiamate al precedente comma, la Giunta Comunale può disporre di erogare un contributo di diversa entità da quello risultante dai criteri di cui all'allegata Scheda 5.

PARTE IX - ASSISTENZA SANITARI E FARMACEUTICA GRATUITA

Art. 48 - Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è la partecipazione alle spese che il cittadino deve sostenere per spese sanitarie dovute all'acquisto di medicinali, ad analisi e visite specialistiche. Rientra in questo ambito anche il canone del servizio di telesoccorso.
2. Viene rimborsato il pagamento del ticket effettuato presso la struttura pubblica o convenzionata. Le visite mediche specialistiche o gli interventi effettuati in strutture private non possono essere rimborsate. Sono escluse dal rimborso i presidi (occhiali, spese per presidi ortopedici, ...).

Art. 49 - Destinatari del contributo

1. Hanno diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita le persone, in stato di bisogno, residenti nel Comune, che necessitano di cure mediche.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto:
 - a) dell'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente;
 - b) di indennità percepite, e non computate ai fini dell'I.S.E.E., e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del nucleo familiare del destinatario del provvedimento.
3. Il diritto alla assistenza farmaceutica e sanitaria a carico del Comune è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 6, allegata al regolamento.

Art. 50 - Protocollo di accesso al servizio

1. Per accedere al servizio l'interessato dovrà presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune domanda di assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita, allegando la seguente documentazione:
 - fotocopie delle ricette mediche o la documentazione equivalente;
 - originale delle ricevute di pagamento e/o ogni altro documento idoneo a comprovare il sostenimento effettivo di spese sanitarie.

SCHEDA N°1

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Elementi di calcolo

ISEE Nucleo Familiare Beneficiario Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del beneficiario.	ISEE
PSE: Parametro Scala Equivalenza Parametro della scala d'equivalenza del nucleo familiare del beneficiario	PSE
RANFB: Rendite Assistenziali Nucleo Familiare Beneficiario Somma di tutte le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) dei componenti il nucleo familiare del beneficiario e di altre sostanze e fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'I.S.E.E.	RANFB
IMGNFB: ISEE Minimo Garantito Nucleo Familiare Beneficiario Indicatore della Situazione Economica Equivalente minimo garantito del nucleo familiare del beneficiario (vedi Tabella 1)	IMGNFB
SM: Spese Mediche Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 1.500,00)	SM
QCMC: Quota Contributo Mensile del Comune Quota contributo mensile del Comune	QCMC

Formula per il calcolo del contributo ordinario mensile:

$$\text{QCMC} = [(\text{IMGNFB} - \text{ISEE}) \times \text{PSE} - \text{RANFB} + \text{SM}] / 12$$

Riferimento: Tabella 1.

SCHEDA N°2

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE O INABILI

Elementi di calcolo

IAR: Importo Annuo Retta Importo annuo della retta di ricovero	IAR
RAR: Reddito Annuo del Ricoverando Reddito annuo del ricoverando, al netto dell'imposta. Si considerano inoltre, se già non inclusi nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) del ricoverando. Non si tiene conto dei risparmi del ricoverando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare complessivo di € 4.000,00 .	RAR
QASP: Quota Annuo Spese Personali Quota annua per spese personali del ricoverato	QASP
QADR: Quota Annuo dovuta dal Ricoverato	QADR
INO: ISEE Nuclei Obbligati Indicatore della Situazione Economica Equivalente di ciascun familiare obbligato ai sensi degli articoli 143,147 e 433 del C.C.	INO
PSE: Parametro Scala Equivalenza Parametro della scala d'equivalenza di ciascun familiare obbligato	PSE
IMGNO: ISEE Minimo Garantito Nuclei Obbligati Indicatore della Situazione Economica Equivalente minimo garantito a ciascun nucleo familiare definito in relazione al numero dei componenti obbligati (vedi Tabella 2).	IMGNO
SM: Spese Mediche Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 1.500,00).	SM
QANPO: Quota Annuo dovuta dai Nuclei familiari dei Parenti Obbligati	QANPO
QCAC: Quota Contributo Annuo del Comune	QCAC
PFO: Percentuale con cui il familiare obbligato contribuisce a formare il RANFO	PFO

Formula per il calcolo delle quote dovute dal ricoverando, dai parenti obbligati e dal Comune per il pagamento della retta di ricovero:

QANPO ➤ **Se il familiare obbligato ha un coniuge percettore di reddito:**

$$\text{QANPO} = \text{sommatoria} \{ [(\text{INO} - \text{IMGNO}) \times \text{PSE} - \text{SM}] \times \% \text{PFO} \} \times \text{Tab. } 3 \%$$

➤ **Se il familiare obbligato non ha un coniuge percettore di reddito:**

$$\text{QANPO} = \text{sommatoria} \{ [(\text{INO} - \text{IMGNO}) \times \text{PSE} - \text{SM}] \times \text{Tab. } 3 \%$$

$$\text{QADR} = \text{RAR} - \text{QASP}$$

$$\text{QCAC} = \text{IAR} - \text{QADR} - \text{QANPO}$$

Se $\text{QANPO} > (\text{IAR} - \text{QASP})$ allora vengono diminuite le singole quote dei nuclei familiari dei parenti obbligati, proporzionalmente.

L'assegnazione della contribuzione comunale e l'eventuale impegnativa del Comune verso la casa di riposo sono subordinate alla dichiarazione, scritta, di impegno al versamento delle quote di rispettiva spettanza, da parte di tutti i parenti obbligati e del ricoverando, direttamente alla casa di riposo.

Riferimento: Tabelle 2 e 3.

SCHEDA N°3

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDO DI ANZIANI O INABILI

Elementi di calcolo

IAC: Importo Assegno di Cura Importo dell'assegno di cura risultante dal progetto di affido dell'anziano o inabile formulato dal Servizio Sociale in base alle prestazioni (tempi e modi) e alla quota di contribuzione del Comune che non può essere superiore a € 550,00 mensili.	IAC
INO: ISEE Nuclei Obbligati Indicatore della Situazione Economica Equivalente di ciascun familiare obbligato ai sensi degli articoli 143,147 e 433 del C.C.	INO
PSE: Parametro Scala Equivalenza Parametro della scala d'equivalenza di ciascun familiare obbligato	PSE
IMGNO: ISEE Minimo Garantito Nuclei Obbligati Indicatore della Situazione Economica Equivalente minimo garantito a ciascun nucleo familiare definito in relazione al numero dei componenti obbligati (vedi Tabella 2).	IMGNO
RAA: Reddito Annuo dell'Affidato Reddito annuo dell'affidato, al netto dell'imposta. Si considerano inoltre, se già non inclusi nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) dell'affidato. Non si tiene conto dei risparmi dell'affidato (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare complessivo di € 3.000,00.	RAA
SM: Spese Mediche Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 1.500,00).	SM
QASP: Quota Annuale Spese Personali Quota annua per spese personali dell'Affidato	QASP
QADA: Quota Annuale Dovuta dall'Affidato	QADA
QCAC: Quota Contributo Annuo del Comune	QCAC
QANPO: Quota Annuale dovuta dai Nuclei familiari dei Parenti Obbligati	QANPO
PFO: Percentuale con cui il familiare obbligato contribuisce a formare l'INO	PFO

Formula per il calcolo delle quote dovute dalla persona anziana o inabile affidata, dai parenti obbligati e dal Comune per il pagamento dell'assegno di mantenimento:

QANPO ➤ **Se il familiare obbligato ha un coniuge percettore di reddito:**

$$\text{QANPO} = \text{sommatoria} \{ [(\text{INO} - \text{IMGNO}) \times \text{PSE} - \text{SM}] \times \% \text{PFO} \} \times \text{Tab. 3 \%}$$

➤ **Se il familiare obbligato non ha un coniuge percettore di reddito:**

$$\text{QANPO} = \text{sommatoria} \{ [(\text{INO} - \text{IMGNO}) \times \text{PSE} - \text{SM}] \times \text{Tab. 3 \%} \}$$

$$\text{QADA} = \text{RAA} - \text{QASP}$$

$$\text{QCAC} = \text{IAC} - \text{QANPO} - \text{QADA}$$

Se QANPO > (IAC – QADA) allora vengono diminuite le singole quote dei nuclei familiari dei parenti obbligati, proporzionalmente.

L'assegnazione della contribuzione comunale è subordinata alla dichiarazione, scritta, di impegno al versamento delle quote di rispettiva spettanza, da parte di tutti i parenti obbligati e della persona affidata, direttamente al Comune.

Riferimento: Tabelle 2 e 3.

SCHEDA N° 4

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDO DI MINORI A FAMIGLIE O COMUNITÀ

Elementi di calcolo

IAMAF: Importo Assegno Mensile per Affidamento alle Famiglie Importo dell'assegno nel caso di affidamento a famiglie: € 400,00 mensili (€ 180,00 per affidamento solo diurno), aumentate del 25% nel caso vi sia la valutazione da parte del Servizio Sociale di una situazione particolarmente difficile).	IAMAF
IMRI: Importo mensile Retta Istituto Importo mensile della retta di frequenza all'Istituto o Comunità	IMRI
QCMC: Quota Contributo Mensile del Comune	QCMC

Formula per il calcolo del contributo per la determinazione di contributi economici per affidamento di minori a famiglie o Comunità:

Nel caso di affidamento del minore a famiglie:

QCMC = IAMAF

QCMC = € 550,00 (€ 160,00 per affidamento solo diurno) + 25% (se stabilito nel progetto per la particolare situazione)

Nel caso di affidamento del minore a Comunità o Istituti

QCMC = IMRI

SCHEDA N°5

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI MINORI O DI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP A SERVIZI DI SOSTEGNO E DI SOCIALIZZAZIONE

Elementi di calcolo

ISEE Nucleo Familiare Beneficiario Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del beneficiario.	ISEE
RANFB: Rendite Assistenziali Beneficiario Somma di tutte le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) del beneficiario e di altre sostanze e fattori che possono influire sulle sue condizioni economiche, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'I.S.E.E.	RANFB
IMGNFB: ISEE Minimo Garantito Nucleo Familiare Beneficiario Indicatore della Situazione Economica Equivalente minimo garantito del nucleo familiare del beneficiario (vedi Tabella 2)	IMGNFB
SM: Spese Mediche Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 1.500,00).	SM
QAFS: Quota Annuo Famiglia per Servizi Quota annua di competenza della famiglia per il costo dei servizi di sostegno e di socializzazione	QAFS
CAS: Costo Annuo Servizi Costo Annuo dei servizi di sostegno e di socializzazione per i minori e/o handicappati adulti appartenenti al singolo nucleo familiare individuati nel progetto.	CAS
QCAC: Quota Contributo Annuo del Comune Quota massima ipotetica di contribuzione del Comune per Servizi di sostegno e di socializzazione alla specifica famiglia.	QCAC

Formula per il calcolo del contributo per frequenza di minori o di handicappato adulto a servizi di sostegno e di socializzazione

$$\begin{aligned} \text{QAFS} &= (\text{ISEE} - \text{SM}) - \text{IMGNF} \\ \text{QCAC} &= \text{CAS} - \text{QAFS} \end{aligned}$$

Riferimento: Tabella 2.

SCHEDA N°6

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA GRATUITA

Elementi di calcolo

ISEE Nucleo Familiare Beneficiario Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del beneficiario.	ISEE
RANFB: Rendite Assistenziali Nucleo Familiare Beneficiario Somma di tutte le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) dei componenti il nucleo familiare del beneficiario e di altre sostanze e fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'I.S.E.E.	RANFB
PSE: Parametro Scala Equivalenza Parametro della scala d'equivalenza del nucleo familiare del beneficiario	PSE
IMGNFB: ISEE Minimo Garantito Nucleo Familiare Beneficiario Indicatore della Situazione Economica Equivalente minimo garantito del nucleo familiare del beneficiario (vedi Tabella 1)	IMGNFB
SM: Spese Mediche Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 1.500,00).	SM

Formula per la verifica del diritto alla assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita:

$$[ISEE + (RANFB / PSE) - SM] < IMGNFB$$

Riferimento: Tabella 1.

TABELLE DI RIFERIMENTO

Tabella 1: Tabella dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente garantito per contributi economici ordinari, per assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita, per l'esenzione dal pagamento dei servizi scolastici comunali.

ISEE Minimo Garantito (Minimo Vitale)
5.200,00

Tabella 2: Tabella del reddito minimo garantito per contributi per rette di ricovero o per assegno di affido per il mantenimento di persone anziane o inabili e per frequenza di minori o adulti portatori di handicaps a servizi di sostegno e di socializzazione.

ISEE Minimo Garantito (Minimo Vitale)
10.400,00

Tabella 3: Tabella delle % di prelievo sul surplus

Surplus	0,01 2.500,00	2.500,01 5.000,00	5.000,01 7.500,00	7.500,01 10.000,00	10.000,01 12.500,00	oltre 12.500,00
% di prelievo sul surplus	50%	55%	60%	65%	70%	75%

MODULO A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persona Fisica)

Al Comune di Carvico

Il/La sottoscritt _____ nat _____ a
_____ il _____ residente in
_____ via _____ fa istanza per ottenere la
concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____
_____ (1)
2. il contributo _____

_____ (2)
3. la spesa prevista ascende a € _____;
4. il contributo richiesto al Comune ascende a € _____;

Allega alla presente:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica (ai sensi del DPCM 18 maggio 2001) del nucleo familiare e la relativa Attestazione dell'Indicazione della Situazione Economica Equivalente
- autocertificazione relativa ad indennità percepite, e non computate ai fini dell'I.S.E.E., e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del nucleo familiare;
- documentazione relativa a quanto dichiarato al punto 2.

Dichiara di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1997, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Lì _____

(Firma)

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

MODULO B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di Carvico

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____
_____ (1)
con sede in _____ via _____,
n. _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
_____ predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno _____, nel settore
_____ (3) secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attuazione del programma/attività dallo stesso presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

➤ **Per il 1° anno di concessione:** (successivo all'entrata in vigore del presente regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

➤ **Per gli anni successivi:**

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Dichiara di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1997, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Lì _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato

(2) Ente o associazione o comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'articolo 9 del regolamento comunale

MODULO C

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, iniziative, ecc.)**

Al Comune di Carvico

Il/La sottoscritt _____

nat__ a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del

_____ (1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'articolo 14 del regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____

organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'effettuazione della manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Dichiara di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1997, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Li _____

(Firma)

-
- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato
 - (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa
 - (3) Ente o associazione o comitato e denominazione.

MODULO D

Al Comune di Carvico
Ufficio _____

Oggetto: RENDICONTAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO.

**DICHIARAZIONE DELL'EFFETTIVA E REGOLARE ATTUAZIONE
DELL'ATTIVITÀ O INIZIATIVA PROGRAMMATA**

Il/La sottoscritt _____ nat__ a
_____ il _____ residente in
_____ via _____ nella sua qualità di
Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1), beneficiario del contributo
concesso dal Comune di Carvico per la seguente attività o iniziativa programmata:

(2)

DICHIARA

che l'attività o iniziativa programmata di cui sopra è stata effettivamente e regolarmente
attuata.

PRESENTA

il rendiconto delle entrate conseguite e delle spese sostenute, allegando copia dei relativi
documenti giustificativi.

Li _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa

RENDICONTO DELLE ENTRATE CONSEGUITE E DELLE SPESE SOSTENUTE
(allegare copia dei documenti giustificativi)

ENTRATE escluso contributo del Comune:

_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
TOTALE ENTRATE	€ <u>_____</u>

USCITE:

_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
TOTALE USCITE	€ <u>_____</u>

AVANZO

DISAVANZO

€ _____

Li _____

(Firma)

Informativa ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675. I dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di Bergamo per l'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

MODELLO I

Comune di Carvico
(Provincia di Bergamo)

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI

(schema da utilizzare per i ricoverati non interdetti o inabilitati non inseriti in nucleo familiare)

Il presente atto regola i rapporti tra il/la signor/a _____ nat__ a _____ il _____ residente in _____ via _____ c.f. _____ e il Comune di Carvico.

PREMESSO

che con determinazione n. _____ in data _____ il Comune ha assunto l'onere di concorrere al pagamento della retta di ricovero del/la signor/a _____;

che con deliberazione n. _____ in data _____ sono stati definiti i criteri di determinazione delle quote di partecipazione alla spesa da parte delle persone ricoverate e dei loro familiari;

tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1

Integrazione al pagamento della retta. Istituto di ricovero

1. Il Comune si impegna all'integrazione della retta agli istituti di ricovero alle scadenze concordate e previa presentazione di regolare fattura o documento equipollente. Il/La signor/a _____ sarà ricoverato/a dal _____ presso _____

Art. 2

Determinazione del concorso del Comune

1. Il concorso del Comune alle spese di degenza del ricoverato è disciplinato dal *regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici o privati*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____. In particolare, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione la Parte Speciale (Parte V) del regolamento anzidetto.

2. Il/La signor/a _____ dichiara di conoscere ed accettare quanto disposto dal Comune in ordine alla determinazione dell'ammontare del concorso comunale. Fino al 31 dicembre dell'anno in corso la misura della contribuzione sarà determinata come segue:

- a) spesa annua prevista: € _____ (cfr. preventivo dell'Istituto)
- b) reddito annuo netto dichiarato (ivi comprese le rendite assistenziali): € _____
- c) quota annua spese personali: € _____
- d) concorso dell'utente: € _____
- e) concorso a carico del Comune: € _____

3. Il/La signor/a dichiara di accettare le future decisioni in ordine alla determinazione della misura del concorso da parte del Comune.

Art. 3

Individuazione dell'Istituto di ricovero

1. Il/La signor/a _____ si impegna a ottemperare all'invito del Comune per il trasferimento ad altra casa di ricovero nel caso in cui il Comune medesimo ritenga non più conveniente il ricovero presso l'originario Istituto.

Art. 4
Decadenza dall'assistenza

1. Il ricoverato decade dal beneficio del concorso del Comune nei seguenti casi:
 - a) possesso di redditi non dichiarati al Comune o dichiarati in misura inferiore a quella effettivamente goduta;
 - b) indisponibilità all'invito del Comune circa l'indicazione dell'Istituto di ricovero nei termini indicati nella comunicazione.
2. La comunicazione diretta ad ottenere il trasferimento presso altro Istituto di ricovero deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine per il trasferimento non può essere inferiore a 30 giorni né superiore a 90 giorni.

Art. 5
Rapporti tra il Comune e l'Istituto di ricovero

1. Il Comune si impegna nei confronti dell'Istituto di ricovero a versare l'importo dell'integrazione della retta alle scadenze concordate, previa acquisizione di regolare fattura o documento equipollente. L'impegno del Comune nei confronti dell'Istituto di ricovero dovrà essere rinnovato espressamente entro il mese di dicembre su proposta dell'Istituto. L'Istituto deve aver cura di trasmettere al Comune la proposta entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello per il quale dovrà essere disposto il rinnovo.
2. La proposta dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del costo giornaliero di ricovero;
 - b) la specificazione delle prestazioni che verranno assicurate;
 - c) l'impegno a mantenere fermi i prezzi offerti per l'intero anno del ricovero.
3. Il Comune si riserva di revocare la contribuzione al/la signor/a _____ con effetto, nei confronti dell'Istituto, dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della comunicazione. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il presente documento è sottoscritto in quattro esemplari di cui uno da conservare agli atti del Comune, uno per il ricoverato e due per l'Istituto di ricovero. Quest'ultimo dovrà aver cura di restituire uno dei due esemplari sottoscritto per accettazione da parte del rappresentante legale.

Art. 6
Disciplina transitoria

1. I ricoveri in atto per i quali è prevista la contribuzione da parte del Comune sono adeguati alla presente convenzione a partire dal primo luglio 2003.

MODELLO II

Comune di Carvico

(Provincia di Bergamo)

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI

(schema da utilizzare per i ricoverati minori, interdetti o inabilitati inseriti in nucleo familiare o con presenza di obbligati agli alimenti)

Il presente atto regola i rapporti tra il/la signor/a _____ nat__ a _____ il _____ residente in _____ via _____ c.f. _____, a favore del quale si richiede il concorso del Comune a sostegno degli oneri per il ricovero in casa di cura, in seguito indicato semplicemente come assistito.

e il signor/a _____ nat__ a _____ il _____ residente in _____ via _____ c.f. _____, parente/affine del/la signor/a _____ convivente ovvero obbligato agli alimenti;

e il signor/a _____ nat__ a _____ il _____ residente in _____ via _____ c.f. _____, parente/affine del/la signor/a _____ convivente ovvero obbligato agli alimenti;

e il signor/a _____ nat__ a _____ il _____ residente in _____ via _____ c.f. _____, parente/affine del/la signor/a _____ convivente ovvero obbligato agli alimenti;

e il signor/a _____ nat__ a _____ il _____ residente in _____ via _____ c.f. _____, parente/affine del/la signor/a _____ convivente ovvero obbligato agli alimenti;

e il Comune di Ponte San Pietro.

PREMESSO

che con determinazione n. _____ in data _____ il Comune ha assunto l'onere di concorrere al pagamento della retta di ricovero del/la signor/a _____;

che con deliberazione n. _____ in data _____ sono stati definiti i criteri di determinazione delle quote di partecipazione alla spesa da parte delle persone ricoverate e dei loro familiari;

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Pagamento della retta. Istituto di ricovero

1. Il Comune si impegna all'integrazione della retta agli istituti di ricovero alle scadenze concordate e previa presentazione di regolare fattura o documento equipollente. Il/La signor/a _____ sarà ricoverato/a dal _____ presso _____

Art. 2

Determinazione del concorso del Comune

1. Il concorso del Comune alle spese di degenza del ricoverato è disciplinato dal *regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici o privati*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____. In particolare, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione la Parte Speciale (Parte V) del regolamento anzidetto.

2. Il/La signor/a _____ dichiara di conoscere ed accettare quanto disposto dal Comune in ordine alla determinazione dell'ammontare del concorso comunale. Fino al 31 dicembre dell'anno in corso la misura della contribuzione sarà determinata come segue:

a) spesa annua prevista: € _____ (cfr. preventivo dell'Istituto)

b) reddito annuo netto dichiarato dell'assistito (ivi comprese le rendite assistenziali): € _____

c) I.S.E.E. dichiarato nucleo familiare degli obbligati agli alimenti): € _____

d) quota annua spese personali: € _____

e) concorso dell'utente: € _____

f) concorso dei parenti obbligati: sig./ra € _____

sig./ra € _____

sig./ra € _____

sig./ra € _____

sig./ra € _____

g) concorso a carico del Comune: € _____

3. I sottoscrittori dichiarano di accettare le future decisioni in ordine alla determinazione della misura del concorso da parte del Comune.

Art. 3

Individuazione dell'Istituto di ricovero

1. I sottoscrittori si impegnano a ottemperare all'invito del Comune per il trasferimento ad altra casa di ricovero nel caso in cui il Comune medesimo ritenga non più conveniente il ricovero presso l'originario Istituto.

Art. 4
Decadenza dall'assistenza

1. Il ricoverato decade dal beneficio del concorso del Comune nei seguenti casi:
 - a) possesso di redditi non dichiarati al Comune o dichiarati in misura inferiore a quella effettivamente goduta;
 - b) indisponibilità all'invito del Comune circa l'indicazione dell'Istituto di ricovero nei termini indicati nella comunicazione.
2. La comunicazione diretta ad ottenere il trasferimento presso altro Istituto di ricovero deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine per il trasferimento non può essere inferiore a 30 giorni né superiore a 90 giorni.

Art. 5
Rapporti tra il Comune e l'Istituto di ricovero

1. Il Comune si impegna nei confronti dell'Istituto di ricovero a versare l'importo dell'integrazione della retta alle scadenze concordate, previa acquisizione di regolare fattura o documento equipollente. L'impegno del Comune nei confronti dell'Istituto di ricovero dovrà essere rinnovato espressamente entro il mese di dicembre su proposta dell'Istituto. L'Istituto deve aver cura di trasmettere al Comune la proposta entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello per il quale dovrà essere disposto il rinnovo.
2. La proposta dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del costo giornaliero di ricovero;
 - b) la specificazione delle prestazioni che verranno assicurate;
 - c) l'impegno a mantenere fermi i prezzi offerti per l'intero anno del ricovero.
3. Il Comune si riserva di revocare la contribuzione all'assistito con effetto, nei confronti dell'Istituto, dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della comunicazione. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il presente documento è sottoscritto in _____ esemplari di cui uno da conservare agli atti del Comune, uno per ciascuno dei sottoscrittori e due per l'Istituto di ricovero. Quest'ultimo dovrà aver cura di restituire uno dei due esemplari sottoscritto per accettazione da parte del rappresentante legale.

Art. 6
Disciplina transitoria

1. I ricoveri in atto per i quali è prevista la contribuzione da parte del Comune sono adeguati alla presente convenzione a partire dal _____.